REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	Acanfora	Presidente
Ida	Contino	Consigliere
Lucia	d'Ambrosio	Consigliere
Ilaria Annamaria	Chesta	Consigliere rel.
Cosmo	Sciancalepore	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello iscritti al n. 61655+3 del Registro di Segreteria, promossi da

SANTELLI Pasquale, nato a Cosenza il 1.7.1942 (c.f. SNTPQL42L01D861I), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Runco (c.f. RNC DNC 59A07Z401V - pec avvdomenicorunco@pec.giuffre.it-)

-appellante –

BERNAUDO Umberto, nato a Rende il 3 settembre 1950 (c.f. BRN MRT 50P03H235X), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Calabrò (c.f. CLB FNC 73S25 H579I - pec: avvfrancescocalabro@legalmail.it -)

- appellante incidentale –

RAMUNDO Giovanni, nato a Fuscaldo (CS) l' 8 settembre 1963

(c.f. RMNGNN63P08D828G), rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo De Caro (c.f. DCRLNZ66D04A041L -pec studiodecaro@pec.giuffre.it -)

- appellante incidentale –

SOLE Gianfranco, nato a Rende l'11/9/1951 (c.f SLOGFR51P11H235M), assistito e difeso, dall'avv. Giuseppe LEPORACE (c.f. LPRGPP68D22D086L) presso cui elegge domicilio digitale e con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cosenza alla Via Isonzo 2/M (pec avv.giuseppeleporace@pecstudio.it)

- appellante incidentale –

contro

Procura Generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore Generale

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della corte dei conti per la regione Calabria, in persona del Procuratore regionale

per la riforma

della Sentenza nr. 35/2024 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, depositata in data 26 marzo 2024,

Uditi nella pubblica udienza del giorno 1° luglio 2025, con l'assistenza del segretario dott. Luca Fruscione, l'avv. Giuseppe Leporace, anche in delega dell'avv. Francesco Calabrò e l'avv. Vania Serena Oliverio, in delega dell'avv. Lorenzo De Caro e il

V.P.G. Antongiulio Martina, in rappresentanza della Procura generale.

Esaminati gli atti di appello principale e incidentali, le memorie, gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la sentenza appellata, la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria si è pronunciata sulla domanda proposta dalla Procura regionale nei confronti di Umberto BERNAUDO, Gianfranco SOLE, Pasquale SANTELLI e Giovanni RAMUNDO, rispettivamente sindaco e dirigenti succedutisi al vertice del Settore Lavori Pubblici del Comune di Rende, per il risarcimento del danno indiretto, quantificato nell'importo di euro 53.536,78, subito dalla suddetta Amministrazione comunale in relazione ai maggiori oneri, sopportati a seguito del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 e conseguente liquidazione della relativa indennità, con mandati di pagamento del 26.1.2019 – 4.2.2019, in favore del sig. OMISSIS, a seguito di riconoscimento quale debito fuori bilancio.

Il provvedimento di liquidazione dell'indennità, per l'importo complessivo di euro 113.575,78, era stato emesso dal Commissario *ad acta*, all'uopo nominato con sentenza n. 375/2018 dal TAR Calabria, adito dal suddetto sig. OMISSIS, proprietario di terreni oggetto di occupazione e di irreversibile

trasformazione, per la realizzazione di opera pubblica di cui alla dichiarazione di pubblica utilità adottata con delibera di Giunta comunale n. 143 del 4.5.2005.

Secondo l'impostazione accusatoria il procedimento di acquisizione sanante conseguiva all'approvazione del relativo progetto definitivo, senza, peraltro, che la suddetta delibera fosse seguita, nel termine quinquennale di legge, dal decreto di esproprio.

Il danno veniva contestato ai convenuti in relazione alle singole posizioni dai medesimi ricoperte all'interno del Comune: al Bernaudo, sindaco del Comune di Rende dal 27.6.2006 al 14.5.2011, per omesso adempimento dello specifico dovere sollecitatorio e di vigilanza, previsto dall'art. 50 TUEL; ai dirigenti del Comune, avvicendatisi nella responsabilità dell'Ufficio competente, per omessa assunzione delle doverose iniziative tese alla tempestiva adozione del decreto di espropriazione

2. Con l'impugnata sentenza veniva dichiarata la contumacia del signor Ramundo e venivano respinte le eccezioni proposte dal convenuto Sole, di inammissibilità della citazione, ex art. 67, comma 7, c.g.c., siccome non preceduta dalla notifica del (secondo) invito a dedurre nonché di "*nullità della citazione ex art. 87 c.g.c. in ragione della pretesa diversità dei fatti contenuti nel (primo) invito a dedurre (l'unico notificatogli)*".

Il giudice di prime cure ha ritenuto che il riferito primo invito a

dedurre, rivolto soltanto ai convenuti (e ad un altro incolpato sig. OMISSIS, la cui posizione è stata poi archiviata), risultava regolarmente notificato a questi ultimi; in detto invito la Procura regionale imputava la metà del danno contestato ai sindaci (di cui euro 5.353,68 al OMISSIS ed euro 21.414,71 al Bernaudo) e il restante importo ai dirigenti, suddivisi in euro 10.707,36, agli ingg. Sole e Santelli ed euro 5.353,67 all'ing. Ramundo.

Il Collegio ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per omissione della notifica del (secondo) invito a dedurre ex art. 67, comma 7, c.g.c., avendo la Procura provveduto ad emettere quest'ultimo non a carico dei soggetti già destinatari del primo e considerando la ridefinizione in *melius* del *quantum* di danno erariale attribuibile ai soggetti già invitati a dedurre. Per analoghi motivi è stata ritenuta infondata la concorrente eccezione di nullità dell'atto di citazione, ex art. 87 c.g.c., in quanto reputata sussistere la corrispondenza dei fatti tra il primo invito a dedurre (ma anche tra il secondo, fatta salva la ripartizione interna del danno tra gli ipotetici concorrenti) e l'atto di citazione.

Ancora in via preliminare, la Sezione territoriale ha ritenuto che non possa esser condivisa l'ulteriore eccezione avanzata dall'ing. Sole in ragione della ritenuta omessa valutazione attorea delle controdeduzioni all'invito, con riferimento al *quantum* del danno contestato, non essendo il P.M. obbligato a motivare in citazione le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere ciascuna delle

deduzioni fornite dal presunto responsabile.

In via preliminare di merito, il Collegio ha ritenuto di dover respingere l'eccezione di prescrizione del danno, avanzata da tutti gli odierni convenuti già in sede di controdeduzioni all'invito a dedurre, richiamando l'orientamento della giurisprudenza contabile (Corte conti SS.RR. sent. n. 14/2011/QM), secondo la quale nel danno c.d. indiretto "*l'individuazione del dies a quo della prescrizione non può essere effettuata con riguardo al momento in cui è insorto il semplice obbligo giuridico di pagare* (…)", dovendosi fare riferimento alla "*data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato*". Ha rilevato che il riconoscimento del debito fuori bilancio risale al 28.12.2018 e i mandati di pagamento in favore del sig. OMISSIS sono stati emessi il 26.1.2019 e il 4.2.2019, mentre tutti gli inviti a dedurre (atti interruttivi della prescrizione) sono stati notificati agli odierni convenuti nel 2022-2023.

Quanto al merito della vicenda, la Sezione territoriale ha rilevato che dall'esame della determina commissariale n. 1/2018 si evince che il Comune, con delibera giuntale n. 43 del 4.5.2005, ha approvato il progetto definitivo dell'opera in questione, con contestuale declaratoria della pubblica utilità dell'opera stessa ed approvazione del piano particellare d'esproprio.

E' stato dato rilievo alla comunicazione del dirigente ing. Sole, indirizzata al sig. OMISSIS, datata 7.7.2005 con la quale si comunica al privato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del T.U. sugli

espropri (d.P.R. n. 327/2001), che – "*in data 4 maggio 2005 è divenuto efficace l'atto di approvazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto*" con "*facoltà di prendere visione della relativa documentazione*". E' stato osservato che agli atti del giudizio risulta il decreto di determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio (con contestuale decreto di occupazione d'urgenza) n. 34321 del 26.10.2006 (a firma dell'ing. Bernaudo), nel quale si richiama "*la deliberazione di giunta comunale n. 143 del 14/05/2005, con la quale, previo adempimento delle formalità di cui all'art. 16, comma 2, del DPR n. 327/2001, è stato approvato il progetto definitivo concernente i lavori di realizzazione del viale parco campagnano….*", con cui "*è stata espressamente disposta, ai sensi e per gli effetti del cui all'art. 12 del DPR n. 327/2001…..la pubblica utilità dell'opera".*

La Sezione territoriale ha evidenziato che nella medesima determina si specifica che "*il presente decreto perderà efficacia qualora non verrà emanato il decreto di esproprio nel termine di cinque anni, decorrenti dalla data in cui è divenuto efficace l'atto con il quale è stata disposta la pubblica utilità dell'opera e da cui ha avuto origine il procedimento espropriativo*". Inoltre, nella delibera di Consiglio comunale n. 34/2006, si dà atto che "*ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in oggetto, sono state esperite le procedure previste dagli articoli 11 e 16 del DPR n. 327/2001*". Analoghi riferimenti sono contenuti in ulteriori atti

del procedimento.

Nella determina di liquidazione n. 646 del 27/11/2007, a firma dell'ing. Sole, si premette che "*con deliberazione di Giunta Municipale n. 143 del 04/05/2005, previo adempimento delle formalità di cui all'art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stato approvato il progetto definitivo concernente i lavori di "Realizzazione del Viale Parco Campagnano — Roges di Rende — Quattromiglia — Università — Settimo di Rende*" ed "*è stata espressamente disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, cosi come modificato dal D.lgs. n. 302/2002, e all'art. 98 del D.lgs n. 163/2006, la pubblica utilità dell'opera, è stato approvato il piano particellare d'esproprio ed è stato, altresì, fissato il termine entro cui concludere le espropriazioni*". Infine, secondo il primo giudice, analoghi riferimenti si rinvengono altresì nelle determine di liquidazione, sempre a firma dell'ing. Sole, n 275 del 36 3/4/2008 en. 314 del 27/11/2017.

Ai fini dell'individuazione dei riferimenti cronologici della vicenda (e delle connesse responsabilità), la Sezione territoriale ha ritenuto che possa fondatamente affermarsi, sulla base del puntuale esame degli atti, che oltre alla delibera di Giunta Comunale n. 143 del 4.5.2005, richiamata in molti altri atti successivi della procedura di esproprio in questione, che detta delibera abbia disposto per la prima volta la dichiarazione di pubblica utilità non senza evidenziare, ai medesimi fini, che

risulta una ulteriore dichiarazione esplicita (non già implicita in approvazione di progetto) di pubblica utilità sempre nel 2005, disposta con delibera (in atti) del Consiglio Comunale n. 42/2005 (del 29.12.2005), dichiarata immediatamente esecutiva.

A fronte della richiamata ricostruzione dello svolgimento dei fatti è stata rigettata l'eccezione, avanzata dal Bernaudo, di nullità della citazione ex art. 86, comma 2, lett. f) c.g.c. in quanto la citazione si sarebbe basata sulla delibera n.143/2005 risultata inesistente.

Secondo la Sezione territoriale il termine quinquennale, da considerarsi perentorio, non risulta prorogato, né la circostanza che la dichiarazione di pubblica utilità sia stata successivamente ribadita/confermata può equivalere ad un provvedimento di proroga ex art.13 TU, considerato che l'originaria dichiarazione di pubblica utilità era stata esplicita/autonoma e che l'art. 13 TU richiede la sussistenza di "*casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni*", ovviamente da chiarire in motivazione del (l'ipotetico) provvedimento di proroga.

Il giudice di prime cure ha rilevato, su tali basi, la verificata scadenza del quinquennio, in difetto del provvedimento di espropriazione, con integrazione della fattispecie della c.d. occupazione usurpativa, fonte di responsabilità risarcitoria, come espressamente riconosciuta dalle sentenze del giudice

amministrativo.

Dalla suddetta condotta è stato ritenuto essere causalmente derivato un danno per l'erario, quantificato complessivamente in euro 53.536,78 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), pari alla differenza tra quanto pagato in esecuzione della riferita sentenza TAR e il valore venale del terreno; da tale somma, in accoglimento di alcune eccezioni sollevate dai convenuti, sono state detratte le spese di registrazione e trascrizione (pari ad euro 5.697,51) e le spese di interessi (5%), a decorrere dalla data di occupazione e sino alla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità (4.5.2010), pari ad euro 9.877,65. L'importo complessivo del danno addebitabile è stato commisurato ad euro 37.961,62 (53.536,78 - 5.697,51 - 9.877,65). Il danno risarcendo dai convenuti è stato, quindi, ridotto (del 50%) ad euro 18.980,81, al fine di tener conto di condotte successive che, pur non avendo causalmente generato *ab origine* il danno, hanno oggettivamente contribuito alla sua lievitazione.

La Sezione giurisdizionale regionale, ritenuta la responsabilità per colpa grave del Sindaco Bernaudo, in ragione del 40% del danno erariale da risarcire, e dei dirigenti del settore per il restante 60%, in ragione, rispettivamente, dei 2/5 ciascuno, per il Saltelli ed il Sole, e del restante 1/5 per il Ramundo, ha condannato i convenuti al risarcimento, a beneficio del Comune di Rende, delle somme, rispettivamente, di euro 6.073,86 il Bernaudo, di euro 4.555,40 ciascuno il Sole ed il Santelli e di

euro 2.277,70 il Ramundo, oltre rivalutazione monetaria e interessi e spese del procedimento**.**

3. Avverso la suddetta sentenza, con atto depositato in data 11.7.2024, ha proposto appello l'ing. Santelli Pasquale, il quale ha proposto i seguenti motivi di gravame.

Preliminarmente ha ribadito di dover essere ritenuto estraneo sia alle attività di avvio della procedura ablatoria "*le quali iniziavano effettivamente il 29 dicembre 2005 con la Delibera CC n. 42 divenuta efficace il 27.6.2006, essendo in tale periodo distaccato ad altro ente*" nonché "*alla fase conclusiva dell'iter amministrativo ablatorio i cui termini di occupazione scadevano nel 2010 e/o 2011*". Secondo la prospettazione del Santelli sarebbe"*…l'omissione posta in essere dal Ramundo l'unica causa efficiente comprovata da cui derivava il danno erariale, in quanto le attività antecedenti venivano svolte durante il periodo di occupazione legittima*". E ciò in quanto per l'emissione del decreto di esproprio non sarebbero spirati i termini, che potevano essere utilmente prorogati dal dirigente dei Lavori Pubblici che era in carica dal 2009, senza danno per la P.A..

Con unico motivo di gravame è stata dedotta **1. "*Violazione e/o falsa applicazione artt. 97 cost e 2043 e 2697 cc sotto il profilo della pretesa sussistenza di una responsabilità contabile in capo al Santelli in concorso con gli altri soggetti condannati e la pretesa sussistenza di un nesso causale tra la prima e il danno patito dalla PA.***

***Insussistenza di un nesso causale tra la condotta legittima osservata dai funzionari competenti all'emanazione del Decreto, antecedente allo spirare del termine di occupazione*".**

Il giudice di prime cure sarebbe incorso in una "*evidente violazione di legge*" laddove assumeva, in astratto, nella fattispecie, l'esistenza di una responsabilità per "*colpa*" a carico dei responsabili del Settore Lavori Pubblici, nell'espletamento delle loro funzioni, durante il periodo di occupazione legittima, senza comprovarne, in "*concreto*", la sussistenza. Secondo tale prospettazione nessuna responsabilità omissiva poteva essere ascritta ai soggetti che si interessavano della procedura nella fase antecedente alla scadenza del termine in quanto il danno erariale, in via esclusiva, dovrebbe ritenersi conseguenza diretta dell'inattività del funzionario dei Lavori Pubblici che, in servizio dal 2009 al 2010/2011 – a seconda del termine iniziale di decorrenza della dichiarazione di p.u.- non avrebbe emanato il decreto di esproprio delle aree e/o proceduto alla richiesta di proroga dei termini.

Il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore in ordine alla supposta efficacia della stessa, essendo la Giunta Municipale incompetente ad approvare la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera nonché nel ritenere che l'appellante abbia concorso, con il suo comportamento omissivo, alla mancata emanazione del decreto di esproprio, per il periodo 31.12.2005-31.12.2006.

L'appellante sostiene di essere stato distaccato ad altro ente sino al 31.12.2005, di essere rientrato in servizio ad altro Ufficio nel settembre del 2007 e di essere stato collocato in pensione nel 2009; ciò a sei mesi e/o un anno e sei mesi prima dello spirare del termine per l'emanazione del decreto, a seconda della decorrenza del *dies a quo*. Il Santelli sarebbe completamente estraneo alle attività che erano correlate all'esproprio per cui è causa e svolgeva le stesse nel periodo in cui l'occupazione era legittima e poteva essere prorogata. La Sezione territoriale avrebbe travisato le funzioni che venivano assolte dal Santelli nel periodo 2007/2008, confondendo l'Ufficio Espropri -Settore 6, il quale veniva costituito all'epoca del rientro in servizio dell'appellante, con l'Ufficio Lavori Pubblici -Settore 5, retto da altro dirigente.

L'appellante ha concluso chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, venga accertata "*l'insussistenza di responsabilità a carico del Santelli per i motivi di ricorso, con rivalsa di spese*".

3. Con comparsa di costituzione con appello incidentale, depositata in data 16.10.2024, ha proposto gravame il **sig. Bernaudo Umberto,** il quale, a fondamento del gravame proposto, ha dedotto i seguenti motivi.

1. "*Omessa pronuncia sul primo motivo relativo alla inesistenza della delibera in base alla quale la Procura ha iniziato la procedura*".

L'appellante osserva che sarebbe erronea la sentenza di primo grado laddove non avrebbe tenuto conto della circostanza che l'attestato del Segretario generale ha posto in evidenza "*che detta deliberazione non è stata mai pubblicata, né vi è copia della stessa presso gli uffici*".

La sentenza non avrebbe rilevato la violazione dell'art. 86, comma 2, lett. f) c.g.c., da parte della Procura regionale, la quale non avrebbe fornito la prova della deliberazione di Giunta comunale n.143/2005, non rinvenuta ma posta a fondamento della prospettazione attorea. Sarebbe inaccettabile – sostiene il Bernaudo - che la deliberazione sia stata richiamata espressamente anche dalle comunicazioni fatte dall' ing. Sole, dalla sentenza del TAR Calabria, dalla relazione del commissario *ad acta* e che il Sindaco debba rispondere per atti amministrativi inesistenti, oltre che di quelli conseguenti e successivi al suo mandato e dei quali non ha avuto conoscenza.

2. "*Omessa risposta alla osservazione relativa a quanto dedotto in ordine alla relazione del commissario ad acta che cambia "motu proprio" sia le particelle espropriate sia la loro estensione*".

L'appellante evidenzia che, se si deve dare credito illimitato agli atti dell'ing. Sole questi riguardano le particelle 33 e 337 per complessivi 856 mq. e non le particelle 569, 571 e 576 per complessivi 1.504 mq.

Prescindendo dall'assenza di motivazione per l'avvenuta

variazione, sarebbe del tutto evidente che l'importo di euro 18.980,81 stabilito in sentenza per i 1.504 mq., andrebbe proporzionato a 856 mq. e, quindi, si ridurrebbe ad euro 10.802,90, fermo rimanendo l'esagerata valutazione di un terreno con destinazione d'uso a strada.

-**3. "*Mancata individuazione delle responsabilità reali*".**

L'appellante rileva che gli espropri hanno interessato ben 79 proprietari di immobili (terreni, fabbricati ed aree coltivate) ma che solo uno avrebbe promosso un giudizio e, quindi, sarebbe stato estremamente semplice per gli amministratori e i dirigenti dell'epoca corrispondere quanto richiesto, accedendo alle disponibilità presenti in progetto, che ammontavano ad euro 780.000, per acquisizione di aree ed euro 143.331,46 per accordi bonari nella prima delibera di Consiglio comunale (n.42/2005), ai quali si aggiunsero euro 400.000 per acquisizione aree ed euro 66.270 per accordi bonari nella seconda delibera (n. 24/2008), delibere tutte precedenti il ricorso al TAR del OMISSIS.

- **4. "*Mancato rilievo agli atti amministrativi esistenti*".**

La sentenza impugnata non avrebbe tenuto nella debita considerazione le delibere di Consiglio comunale, di variante al Piano regolatore generale, che avrebbero dovuto variare la destinazione d'uso dei suoli interessati; proprio per salvaguardare gli interessi dei cittadini proprietari è previsto l'invio di tali delibere alla Regione ed un termine per le

osservazioni. Tali delibere sono la n. 42 del 29.12.2005 e la n. 24 del 20.5.2008, ma a tali delibere sono seguite la n. 26 del 27.6.2006 e la n. 63 del 30.9.2009 che prendevano atto dell'assenza di osservazioni da parte della regione e dei cittadini interessati ed approvavano il progetto definitivo; ma ancora non si parla di particellare di esproprio che compare solo nella delibera di G.M. n. 237 del 26.11.2009, che rappresenta l'unica delibera dalla quale deve decorrere il termine quinquennale. Non sarebbe un caso che nel decreto di esproprio a firma dell'ing. OMISSIS, datato 15.5.2014, vengono citate tutte le suddette delibere ma non verrebbe incluso il OMISSIS, che pure aveva iniziato la causa al TAR sin dal 25.11.2013.

Non sarebbe, dunque, addebitabile la responsabilità al Bernaudo che, da tempo, non era più Sindaco.

- 5. "*Ancora sulle responsabilità*".

L'appellante richiama quanto previsto dall'articolo 23 del d.P.R. n.327/2001, commi 1,2, 3, 4 e 5, sui contenuti del decreto di esproprio, rilevando che al sindaco non potrebbe essere addebitata "*colpa grave*", essendo stato pienamente assolto il "*dovere sollecitatorio*", come comprovato dall'ordinanza prodotta in giudizio che, viceversa, testimonierebbe l'attenzione con cui veniva seguita l'opera.

Vi sarebbe stata erronea sovrapposizione delle competenze del Sindaco con quelle dirigenziali non venendo circoscritta la responsabilità del primo, avuto riguardo ai soli atti di sua

competenza. Rileva come, all'esito delle attività amministrative svolte, risultino consegnate alla città opere pubbliche per circa 37 milioni di euro, con finanziamenti per 29,95 milioni di euro.

-**6. "*Mancata ricerca delle vere responsabilità*".**

Al ricorso al TAR prodotto dal OMISSIS in data 25/11/2013 non sarebbe seguito alcun tentativo di bonario componimento pur essendo disponibili, per come specificato, considerevoli somme, così generando la necessità di debiti fuori bilancio. Alla resistenza in giudizio davanti al TAR, motivata dall'inesistenza della delibera non sarebbe, poi, seguito, come sarebbe stato opportuno, l'appello al Consiglio di Stato della sentenza n. 375/2018.

Vi sarebbe stata una supina accettazione, da parte del Comune di Rende, della relazione del commissario *ad acta* che cambiava la delibera di riferimento, il numero e la consistenza delle particelle indicate nel piano particellare, approvato con delibera di GM n. 237/2009, e della valutazione del terreno che non teneva in alcun conto della destinazione urbanistica di sede stradale e non più di zona F; non sarebbe stato considerato il mancato utilizzo, da parte del dirigente, nel decreto di esproprio del 15/05/2014, dei fondi previsti in progetto, che avrebbe comportato la necessità di accedere a somme fuori bilancio per soddisfare le richieste del OMISSIS.

La sentenza di primo grado sarebbe, inoltre, contraddittoria in quanto, pur avendo riconosciuto che "*il danno ha anche risentito*

delle condotte successive di altri soggetti", avrebbe "*frettolosamente e immotivatamente*" escluso da ogni responsabilità coloro che hanno causato il danno, concentrando con superficialità l'attenzione su atti amministrativi inesistenti o nulli e che, comunque, non sarebbero addebitabili al Bernaudo.

L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo che venga dichiarata nulla la sentenza appellata "*poiché basata sulla delibera di GM n. 143/2005, rivelatasi inesistente e su tutti gli atti successivi che, per fare riferimento alla suddetta delibera, devono essere considerati nulli e privi di qualsivoglia effetto e, comunque, non attribuibili alla responsabilità, nemmeno per colpa lieve, del Bernaudo che all'epoca non era Sindaco*". In subordine ha chiesto che la sentenza venga riformata "*nella parte in cui quantifica il presunto danno in €. 18.980,81 poiché tale importo tiene conto della delibera inesistente e dei successivi atti dei dirigenti che, se ritenuti validi, riguardano le -particelle 33 e 337 per 6 complessivi mq. 856 e non per mq. 1504*", con riduzione dell'importo del "*danno provocato dai dirigenti, in modo proporzionale ad €. 10.802,90, somma dalla quale vanno comunque detratti gli importi corrisposti per indennità provvisoria di esproprio in €. 3.914,60 dei quali non si è tenuto conto in sentenza, per cui il presunto e non provato danno ammonterebbe complessivamente a soli €. 6.883,30*", il tutto con vittoria di spese.

4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, con atto "*atto di costituzione ed appello incidentale*" depositato in data 10.9.2024 **l'ing. RAMUNDO Giovanni,** il quale, a fondamento del gravame proposto, ha dedotto i seguenti motivi:

1. "*Responsabilità erariale per colpa grave (anche pro quota) inesistente e non riconducibile in capo all' ing. Ramundo Giovanni*".

L'appellante si è soffermato sulla effettiva attività tecnico-amministrativa posta in essere nel periodo in cui ha svolto le funzioni di responsabile Settore Lavori Pubblici del Comune di Rende, a far data dal 21.62006 e sino al 2.7.2007.

Il procedimento ablatorio in discorso, decorrente dal 4.5.2005, avrebbe dovuto concludersi entro il quinquennio a seguire, cioè entro la data del 4.5.2010. Orbene, l'ing. Ramundo, nell'arco dell'anno in cui ha preso in carica la procedura ablatoria in questione, ovvero dal 2006 al 2007, consapevole che alla definizione del procedimento ablatorio mancassero ben tre anni, avrebbe posto in essere ed emanato tutti gli avvisi di immissione in possesso e stato di consistenza (all. 3,4,5, ben 108 atti e provvedimenti amministrativi e tecnici), il decreto di determinazione delle indennità provvisoria di esproprio con contestuale decreto di occupazione di urgenza (all. 6) e tutte le attività di pubblicazione all'Albo pretorio comunale (all. 7) e di notificazione connesse a detti atti e provvedimenti amministrativi (all. 8,9).

La quantità e qualità del lavoro svolto dal Ramundo, nell'arco di un solo anno, sarebbe tale e tanta che non si potrebbe discorrere di inerzia o inattività tecnica riconducibile allo stesso.

La predisposizione degli stessi avvisi sarebbe stata inequivocabilmente preordinata e funzionale all'attività ablatoria e tutt'altro che sussumibile nell'alveo di una benché minima ombra di colpevole inerzia o negligenza nel porre in essere il proprio dovere tecnico nei confronti dei legittimi proprietari e nel superiore interesse della comunità rendese; non emergerebbe alcuna "condotta omissiva" imputabile allo stesso.

L'appellante, infatti, nell'ottobre 2006 avrebbe disposto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 22 *bis*, comma 2, lettera b) del d.P.R. n. 327/2001, l'occupazione di urgenza dei beni immobili necessari all'esecuzione dei lavori, così adempiendo ai propri doveri istituzionali, determinando, contestualmente, le relative indennità di espropriazione provvisoria. Proprio al fine di consentire la realizzazione delle opere di pubblica utilità avrebbe prontamente dato corso a tutte le operazioni necessarie per l'immissione in possesso degli immobili ricadenti nel Comune di Rende. Immissione intervenuta in data 22 gennaio 2007, ben tre anni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento espropriativo.

2. "***Insussistenza del danno erariale; erroneità ed irragionevolezza del quantum*".**

Persino la Procura contabile avrebbe riconosciuto che i

responsabili dell'ufficio tecnico, quindi anche l'ing. Ramundo, "*hanno istruito ed emanato i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle opere*" salvo poi ravvisare – indistintamente e senza operare le necessarie specifiche valutazioni rispetto alla posizione dei singoli – profili di responsabilità in capo a tutti e a ciascuno di essi, per non aver svolto "*le necessarie procedure per completare il procedimento espropriativo nei termini di legge*". Anche ipotizzando, per assurdo, un denegato danno erariale, se ne contesta la quantificazione determinata dalla Corte che non apparirebbe sorretta da un preciso e rigoroso computo scientifico di oggettiva comprensione.

Tenendo, inoltre, conto che l'opera pubblica è stata comunque realizzata ed utilizzata dalla procedura espropriativa in parola sarebbe comunque conseguito un vantaggio per tutta la comunità amministrata – per come evidenziato anche dal Commissario *ad acta* nella determinazione n. 1 del 28.12.2018 – di cui occorrerebbe tener conto, ai sensi dell'art. 1, comma 1 *bis*, della l. n.20/1994

L'appellante ha concluso chiedendo, in via principale, di riformare e/o annullare la sentenza appellata nella parte in cui dichiara la responsabilità erariale per colpa grave in capo al Ramundo Giovanni e, conseguentemente, riformarla nella parte in cui ha accolto, seppure parzialmente, le domanda di danni avanzata dalla Procura regionale, "*accertando e dichiarando la totale assenza in capo al Ramundo di qualsivoglia responsabilità*

di natura erariale ed elidendo l'ingiusta ed erronea condanna allo stesso irrogata dall'impugnata suddetta statuizione".

5. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, con "*comparsa di costituzione con appello incidentale*", depositata in data 29.10.2024, l'ing. Sole Giovanni, il quale, a fondamento del gravame proposto, ha dedotto i seguenti motivi:

-1. "*Inammissibilità/nullità (emissione di secondo invito a dedurre; mancata notifica dello stesso)*".

L'appellante evidenzia che l'iniziativa giudiziaria di prime cure della Procura della Calabria è stata preceduta da un "primo" invito a dedurre ex art.67 c.g.c. del D.lgs. n.174/2016, inviato agli ex sindaci OMISSIS ed Umberto Bernaudo ed agli ex dirigenti del settore lavori pubblici di Rende, tra cui l'esponente Sole e gli ingegneri Pasquale Santelli e Giovanni Ramundo, ritenuti unici responsabili dell'asserito danno contestato, con specifica imputazione a se medesimo di un danno di euro 10.707,36 .

Tuttavia, all'esito della trasmissione delle deduzioni difensive degli incolpati e delle audizioni di due di questi ultimi, la Procura "*ha ritenuto che la responsabilità per l'omessa tempestiva emanazione del decreto di esproprio andasse estesa anche a quei soggetti che, nell'intervallo temporale ricompreso tra il 4 maggio 2005 e il 28 dicembre 2018, non adottando i necessari atti di rispettiva competenza, hanno reso possibile l'azione giudiziaria proposta dal privato espropriato causando un danno erariale, pari*

ad Euro 53.536,78".

Pertanto, la Procura "*notificava invito a dedurre anche nei confronti dei seguenti soggetti: i successivi Sindaci OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, nonché i successivi Dirigenti del Servizio Espropriazioni per Pubblica Utilità OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS*".

L'appellante lamenta che detto secondo invito a dedurre, diverso dal primo, non gli sarebbe mai stato notificato; ciò comporterebbe l'inammissibilità della citazione in quanto non preceduta da rituale e pertinente invito a dedurre, in violazione dell'art. 67, comma 7, c.g.c., ovvero la nullità della citazione, anche in virtù della disposizione dell'art. 87 c.g.c..

La Procura regionale, dopo il primo invito a dedurre e all'esito delle deduzioni difensive dei destinatari del detto primo invito, non si sarebbe limitata ad "*integrare il contraddittorio preprocessuale*", notificando lo stesso primo invito a dedurre ad altri soggetti, ma avrebbe redatto e predisposto un nuovo invito a dedurre (appunto il "*secondo*") diverso dal primo, non solo e non tanto sotto il profilo dei soggetti passivi, quanto, soprattutto, sotto il profilo della diversa ricostruzione fattuale e delle relative conseguenze giuridiche, individuando nuovi profili di responsabilità (mancata adozione di atti che avrebbero evitato l'iniziativa giudiziaria del privato contro il Comune di Rende e gli esborsi che ne sono derivati: danni maggiori; interessi maggiori; spese giudiziarie; compenso commissario *ad acta*) ed

estendendo, rispetto al primo invito a dedurre, l'arco temporale dell'attività amministrativa oggetto di contestazione (dal 2010 al 2018).

Tale nuova e diversa impostazione oggettiva, soggettiva, fattuale, giuridica e temporale della contestazione preprocessuale avanzata dalla Procura, formalizzata attraverso un "*secondo*" invito a dedurre, diverso dal primo, ed all'esito di successiva attività istruttoria, o avrebbe dovuto ritenersi inammissibile, ex 67 comma 7, c.g.c. o avrebbe dovuto implicare, a tutto volere concedere e quanto meno, la notifica del detto secondo invito anche al convenuto Sole, destinatario invece ed esclusivamente del primo.

- 2. "*Intervenuta prescrizione*".

Il giudice di prime cure avrebbe disatteso l'eccezione di prescrizione, non tenendo conto della peculiarità della fattispecie secondo la stessa prospettazione dell'atto di citazione di prime cure che colloca il fatto causativo di danno al maggio 2010, quando, secondo la Procura regionale, sarebbero decorsi i cinque anni utili per emettere un valido decreto di esproprio. Sarebbe la stessa Procura regionale che, a pagina 42 della citazione, afferma che "*a partire dal 5 maggio 2010 o tuttalpiù dal 29.11.2010 il danno si era già consolidato*".

Ed allora dovrebbe concludersi, proprio in sintonia con quanto confessato dalla Procura, che l'evento dannoso contestato si era verificato/consolidato nel 2010; o al più dal dicembre 2013

(6.12.2013 ricorso al Tar OMISSIS). In ogni caso, dal luglio 2014 (memoria al Tar del Comune di Rende), l'Amministrazione Comunale di Rende sarebbe stata perfettamente a conoscenza di tutti i dettagli e gli aspetti dell'evento dannoso verificatosi: con conseguente scadenza del termine prescrizionale quinquennale al momento della notifica dell'invito a dedurre al Sole (intervenuta solo nel maggio 2022).

- 3. "*Infondatezza addebiti*".

La sentenza impugnata, con riguardo ai profili di merito, sarebbe altresì viziata perché si baserebbe, in linea con la prospettazione accusatoria della Procura regionale, su una delibera di Giunta comunale di Rende asseritamente costituente dichiarazione di pubblica utilità (n. 143 del 4.5.2005) non rinvenuta, quindi inesistente, negli atti del giudizio di prime cure e di cui, quindi, la Sezione giurisdizionale calabrese non avrebbe potuto fare alcuna disamina diretta. Ed in effetti di tale delibera non ci sarebbe traccia negli atti; né ad essa farebbe riferimento alcuno il Tar Catanzaro nella sentenza n.375/2018 più volte citata e da cui prende le mosse il presente giudizio di responsabilità.

Dagli esami degli atti risulterebbe che solo in data 12.10.2006, con deliberazione n. 215 (allegato 4 di prime cure), la Giunta Municipale "*riapprova*" il progetto definitivo dei lavori. Da detta data dovrebbero, quindi, decorrere i cinque anni (12.10.2006-12.10.2011). Aggiunge che in ogni caso, pur prendendo in considerazione tale delibera giuntale la stessa diventerebbe

efficace solo all'esito della successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 27.6.2006 (allegato A di prime cure), con cui, dopo l'invio alla Regione della precedente delibera consiliare n. 42/2005 e trascorsi i 90 giorni di legge previsti per eventuali rilievi della Regione medesima, verrebbe espressamente e formalmente disposta la "*efficacia della delibera n. 42 del 2005*" e verrebbe dichiarata la pubblica utilità dell'opera (allegato A di prime cure).

Solo da detta data della deliberazione consiliare del 27.6.2006 dovrebbero decorrere i cinque anni dalla dichiarazione di pubblica utilità per l'emanazione del decreto di esproprio (27.6. 2006-27.6.2011). Il deducente Sole, andato "*in pensione*" a giugno 2011 e quindi quando ancora non erano scaduti i termini per l'emanazione del decreto di esproprio (12.10.2011 accedendo alla tesi principale sopra prospettata), a cui avrebbe potuto/dovuto provvedere il Comune nella persona di altri soggetti, non potrebbe ritenersi responsabile di alcunché.

- 4. "*Sul quantum*".

L 'esame della difesa del Comune di Rende dinanzi al Tar evidenzia come l'aggravio di costi, oneri e spese imputati in quota-parte anche al deducente Sole, si sarebbero evitati se si fosse tempestivamente adottato da parte dell'Amministrazione comunale il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis TU espropri almeno alla data di notifica del ricorso al Tar del privato OMISSIS (dicembre 2013).

Sarebbe di tutta evidenza che l'aggravio di costi, interessi e spese che oggi vengono in parte addebitati al Sole, in realtà sono conseguenza esclusiva o, comunque, decisiva della segnalata condotta dell'Amministrazione e non certo dell'ex dirigente che, a giugno 2011 (e quindi due anni prima della notifica del ricorso al Tar OMISSIS: dicembre 2013) non era più in servizio. La sentenza di primo grado avrebbe accolto alcune delle eccezioni sollevate dal Sole con riferimento al *quantum.* Andrebbero tuttavia accolte le ulteriori eccezioni sollevate al riguardo in primo grado.

- 5. "*Assenza colpa grave*".

L'appellante si lagna della circostanza che l'elemento soggettivo della colpa grave sarebbe stato assertivamente e tautologicamente affermato e fatto inammissibilmente coincidere *ex se* nella asserita condotta omissiva illegittima (mentre sarebbe necessario dimostrare una "*negligenza intollerabile*" o "*trascuratezza imperdonabile*" dell'agente rispetto ai propri doveri di servizio, qui nemmeno accennata). Sarebbero paradossalmente escluse inerzie da parte del Sole che, all'opposto, sarebbe stato particolarmente attivo nel periodo in cui era titolare di poteri e funzioni rispetto al procedimento espropriativo in parola.

La condotta censurata ai convenuti di prime cure avrebbe, inoltre, consentito la realizzazione di un opera viaria ed un'infrastrutturale che si sarebbe rivelata decisiva per lo

sviluppo urbanistico e per il miglioramento della qualità della vita in Rende (viale parco; asse viario; pista ciclabile; parco verde; percorso pedonale; filari di piantagioni), evitando il pericolo di perdita del finanziamento e senza che i costi, pur sempre dovuti per la espropriazione del terreno OMISSIS, siano sostanzialmente lievitati.

L'appellante ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata e/o riformata, dichiarando inammissibile e/o nullo l'avverso atto di citazione di prime cure, ovvero rigettando ogni avversa domanda nei confronti del concludente Sole anche in virtù dell'eccepita prescrizione; "*in via del tutto subordinata e con salvezza di impugnativa*", ha chiesto che il *quantum* sia ulteriormente ridotto sia in considerazione di tutte le argomentazioni difensive svolte con i motivi d'appello, sia in ogni caso nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, con esclusione sempre e comunque di interessi e rivalutazione.

6. La Procura Generale ha depositato le conclusioni nel giudizio in data 10 giugno 2025, invocando la declaratoria di inammissibilità degli appelli proposti dai signori Santelli, Ramundo e Sole e, comunque, il rigetto di tutti i gravami, compreso quello proposto dal signor Bernaudo.

In primo luogo ha dedotto l'inammissibilità dell'appello proposto dal Santelli a) siccome non notificato all'organo requirente: dalla ricevuta di accettazione versata agli atti di giudizio

dall'appellante risulta che l'atto sarebbe stato comunicato, in data 27.06.2024, alla Procura regionale ad indirizzo di posta elettronica ordinaria, ossia non certificata; non risulta prodotto avviso di consegna; b) siccome proposto a mezzo difensore, avv. Runco, non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

La Procura generale ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto dal Ramundo siccome, anche questo, notificato ad indirizzo di posta elettronica ordinaria, nonché dell'appello proposto dal Sole, siccome iscritto a ruolo in data 29.10.2024 oltre il termine di 30 gg. dalla relativa notifica (24.09.2024) di cui all'art.180, primo comma, c.g.c..

Nel merito, ha osservato che l'appello proposto dal Bernaudo e, per la denegata ipotesi se ne potesse esaminare il merito, anche quelli proposti da Saltelli, Ramundo e Sole, dovrebbero ritenersi infondati.

Richiamando gli artt. 67 e 87 c.g.c. ha rilevato come risulti evidente che la circostanza che, in relazione alla medesima vicenda, la Procura regionale possa aver notificato ad altri soggetti altro invito a dedurre si paleserebbe irrilevante, né il Sole potrebbe invocare un invito a dedurre cui è totalmente estraneo, non essendogli stato notificato, per contestare una pretesa violazione dell'art. 87 c.g.c. nonostante la perfetta corrispondenza fra l'atto di citazione e l'invito a dedurre notificatogli (corrispondenza che, peraltro, avuto riguardo agli

elementi essenziali della fattispecie, sarebbe riscontrabile anche con riferimento al suddetto "*secondo*" invito a dedurre).Il Sole non potrebbe, comunque, ritenersi legittimato ad eccepirne l'inammissibilità (che, ovviamente, ove sussistente, sarebbe deducibile solo dai destinatari dell'invito stesso), trattandosi, con ogni evidenza, di un *exceptio ex iure tertii*.

Dovrebbe ritenersi infondato anche il motivo di gravame con il quale l'appellante incidentale Sole ha riproposto l'eccezione di prescrizione del credito erariale, considerato che solo con il pagamento delle somme dovute in favore del proprietario dei terreni, in virtù del provvedimento ex art. 42-*bis* d.P.R. n.327/2001 emesso dal Commissario *ad acta*, il danno indiretto avrebbe assunto carattere di concretezza ed attualità, con la conseguente decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa.

Avuto riguardo ai motivi di gravame proposti dal Sole e Bernaudo con riguardo alla delibera G.M. n. 143 del 4.5. 2005, la Procura generale rileva che non sarebbe possibile ritenerne l'inesistenza.

Dal combinato disposto di cui agli artt. 2725 e 2724, primo comma, n. 3 cod.civ. non solo quando la forma scritta sia richiesta *ad probationem* ma anche quanto sia richiesta *ad substantiam*, in caso di perdita del documento sarebbe ben possibile provarne altrimenti l'esistenza, l'efficacia ed il contenuto. Nel caso di specie, la suddetta delibera sarebbe

oggetto di espressa menzione non solo nella determina n. 1 del 28.12.2018 del Commissario *ad acta*, con la quale è stata disposta l'acquisizione sanante, ma anche nelle premesse di una serie di atti versati agli atti del giudizio (richiamati nella sentenza appellata) a firma dei dirigenti del Settore LL.PP., sicché ne risulterebbe ampiamente provata esistenza, efficacia e contenuto, siccome attestata dai summenzionati atti.

Della suddetta delibera G.M. n. 143 del 4.5.2005 recano, infatti, espressa menzione il verbale dello stato di consistenza ed immissione in possesso del 22.01.2007, a firma dell'ing. Ramundo, così come, del pari, ne recano espressa menzione le determine di liquidazione n. 646 del 27/11/2007, n. 275 del 3/4/2008 e n. 314 del 15.06.2009 a firma dell'ing. Sole.

Lo stesso ing. Sole, con nota prot. n. 21112 del 5.7.2005 indirizzata al OMISSIS, con evidente riferimento alla suddetta delibera G.M. n. 143 del 4.5.2005, gli comunicava che "*in data 04.05.2005 è divenuto efficace l'atto di approvazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto e, pertanto, la S.V. ha facoltà di prendere visione della relativa documentazione*".

Apparirebbero palesemente destituite di fondamento le allegazioni del Sole che, con l'atto di appello incidentale, venendo *contra factum proprium*, contesterebbe, in contrasto con ogni evidenza, l'esistenza, l'efficacia ed il contenuto della suddetta delibera G.M.. Lo stesso Sole, muovendo dall'esatto rilievo della cessazione, in data 4.5.2010, dell'efficacia della dichiarazione di

P.U. dell'opera, pretenderebbe di far decorrere dalla suddetta data il corso della prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa.

In ordine al "*quantum*", risulterebbero inammissibili e infondate le doglianze prospettate dal Bernaudo, avuto riguardo alle particelle oggetto di acquisizione sanante e relativa estensione, considerato che le questioni sollevate troverebbero adeguata risposta nell'ampia ed esaustiva motivazione del provvedimento emesso dal Commissario *ad acta*; il Commissario *ad acta* si sarebbe, inoltre, correttamente attenuto ai valori determinati dalla Corte d'Appello di Catanzaro, pronunciata all'esito dell'espletamento di indagini peritali nel giudizio di determinazione dell'indennità, riferita a terreni contigui dello stesso proprietario interessati da altra procedura espropriativa.

Sarebbe inoltre evidente che il Sole che, omettendo di provvedere alla tempestiva emissione del decreto di esproprio - che costituiva un preciso obbligo dello stesso SOLE e degli altri dirigenti convenuti - ha concorso, con un comportamento inerte gravemente colposo, alla causazione del danno erariale indiretto per cui è causa, non sarebbe legittimato a dolersi della mancata adozione, prima dell'inizio del giudizio innanzi al TAR, del decreto di acquisizione sanante.

La Procura generale ha, inoltre, evidenziato che l'ipotetico apporto di soggetti terzi non evocati in giudizio che, con la loro condotta, possano aver concorso alla causazione/aggravamento

del danno, è stato oggetto di ampia valutazione da parte della Sezione territoriale.

All'udienza pubblica l'avv. Leporace, per quanto riguarda la posizione di Bernaudo, si è richiamato agli scritti depositati dall'avv. Calabrò, mentre, per quanto riguarda la posizione di Sole, ha contestato l'eccezione di inammissibilità per tardivo deposito dell'appello incidentale sollevata dalla Procura. A tal riguardo, ha riferito che il deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale è stato effettuato il 16.10. 2024 tramite il sistema DAeD e, in seguito alle indicazioni ricevute per le vie brevi dalla segreteria dalla Sezione II centrale di appello, rinnovato presso il ruolo generale il 29.10.2024, a termini ormai scaduti da cinque giorni. A tal riguardo, l'avv. Leporace, nel caso in cui fosse necessario produrre lo scambio di PEC intercorso con l'ufficio del ruolo generale, ha chiesto la fissazione di un termine. In via subordinata, data la recente messa in funzione del sistema DAeD (1.10. 2024) e dato che lo stesso sistema prevedeva la voce "appello incidentale" tra le opzioni per il deposito, chiede la rimessione in termini ex art. 43, comma 6, c.g.c., per errore scusabile. Nel merito, l'avv. Leporace si è riportato agli atti, soffermandosi sulla questione di inammissibilità/nullità per violazione dell'art. 67, comma 7, c.g.c. o art. 87 c.g.c. Sottolinea che, in primo grado, l'atto di citazione è stato preceduto da due inviti a dedurre, di cui il secondo non notificato a Sole, aventi una portata diversa sul

piano fattuale, oggettivo, soggettivo e temporale; ciononostante, la citazione nei confronti di Sole farebbe riferimento a entrambi gli inviti a dedurre. Pertanto, l'avv. Leporace, ritenendo che l'eccezione sia decisiva, ha insistito nel chiedere l'inammissibilità o la nullità dell'atto di citazione di primo grado. L'avv. Oliverio si è riporta agli scritti difensivi depositati dall'avv. De Caro ed ha ribadito l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata dalla Procura nei confronti di Ramundo. Il PM, nel riportarsi alla memoria conclusionale in atti, in risposta all'avv. Oliverio, ha ricordato che Ramundo era contumace in primo grado, sicché l'eccezione di intervenuta prescrizione sarebbe comunque inammissibile. Riguardo a Sole, in merito alla questione del tardivo deposito, il PM ha evidenziato che, in base alle Istruzioni tecnico-operative emanate dalla DGSIA, è onere di chi effettua il deposito monitorare il buon esito dello stesso. In merito alla questione degli inviti a dedurre, ha sottolineato che il secondo invito non differisce dal primo in relazione all'addebito mosso nei confronti di Sole, ma solo in relazione all'elemento del concorso concausale di altri soggetti, circostanza di cui il giudice di prime cure ha comunque tenuto conto dimidiando l'addebito di Sole. Ha insistito affinché l'appello sia respinto con conferma della sentenza impugnata. All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I. In via preliminare, va disposta la riunione degli appelli promossi avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 184 c.g.c..

II. In via ulteriormente preliminare, il Collegio procede all'esame dell'eccezione sollevata dall'Ufficio di Procura generale circa l'inammissibilità degli appelli proposti da Santelli Pasquale, Ramundo Giovanni e Sole Gianfranco.

II.1 Avuto riguardo all'appello proposto dal signor Santelli si osserva che la Procura Generale, nell'ambito delle conclusioni rassegnate in giudizio, ha eccepito "*l'inammissibilità dell'appello proposto dal SANTELLI:*

a) *siccome non notificato all'organo requirente: dalla ricevuta di accettazione versata agli atti di giudizio dall'appellante risulta che l'atto sarebbe stato comunicato, in data 27.06.2024, alla Procura regionale ed indirizzo di posta elettronica ordinaria, ossia non certificata, e non risulta prodotto avviso di consegna;*

b) *siccome proposto a mezzo difensore, avv. Runco, non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori*".

L'eccezione si appalesa fondata.

In via assorbente, il Collegio rileva che difetta, in capo all'avv. Runco, la qualifica di patrocinante innanzi alle giurisdizioni superiori, richiesta espressamente, dall'art. 28, comma 2 c.g.c., secondo il quale "*Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni*

superiori...".

Dalla consultazione dell'Albo degli avvocati, tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Cosenza, nonché dall'Albo conservato dal Consiglio nazionale forense emerge, infatti, la mera iscrizione dell'avv. Runco, a far data dal 30.3.1988, in assenza dell'abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione e altre giurisdizioni superiori.

L'art. 190, comma 3, c.g.c. dispone che tale requisito sia condizione di ammissibilità del gravame: "*L'atto di appello deve contenere l'istanza di fissazione dell'udienza...esso va sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione*".

Questa Sezione ha avuto modo di pronunciarsi, in merito, affermando che "*Come da giurisprudenza consolidata anche di questa Sezione (ex multis, Sez. II centr.app. 606/2022; 180/2023; 32/2024; 64/2024), ai sensi dell'art. 28 c.g.c., nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite della Corte di conti è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori; il successivo art.190 comma 3 c.g.c. stabilisce che l'appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione. Da tale previsione discende, per costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17317/2020), che la citazione in appello non sottoscritta da un legale abilitato è da ritenersi*

inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, essendo insanabilmente viziato il gravame prodotto da un soggetto sfornito dello ius postulandi dinanzi alla Sezione di appello adita". (Sez. II appello, 12.3.2025, n. 52). Risultando assorbente il profilo esaminato l'appello proposto da Santelli Pasquale deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

II.2 Va ora presa in esame l'eccezione di inammissibilità, proposta dalla Procura Generale, con riguardo all'appello proposto dall'ing. Ramundo, per ritenuta assenza della notifica telematica a mezzo pec, evidenziando, al più, una mera comunicazione ad indirizzo di posta ordinario della procura regionale.

L'eccezione è meritevole di accoglimento.

Va rilevato che, ai sensi dell'art. 180 c.g.c., "*L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni*".

Ai fini della regolarità della prova delle notificazioni avvenute a mezzo *pec*, occorre avere riguardo, in primo luogo, alla l. n. 53/1994, che autorizza gli avvocati e i procuratori legali a notificare atti giudiziari e stragiudiziali direttamente, "*in proprio*", tramite posta elettronica certificata.

L'art. 3 *bis* della richiamata legge dispone, tra l'altro, che "*La*

notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo restando quanto previsto dall'art. 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile".

L'art. 147, comma 2, c.p.c. disciplina la notifica a mezzo *pec* e il comma 3 della medesima norma stabilisce che "*Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna*".

La citata normativa viene richiamata dall'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98/2015 e s.m.i., recante le Prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della p.e.c. nei giudizi innanzi alla Corte dei conti.

Nella fattispecie risulta che l'avv. Lorenzo De Caro, difensore di Ramundo Giovanni, non ha versato in giudizio la prova delle avvenute notificazioni e neppure di diverse comunicazioni.

Risulta agli atti un documento recante una *relata* in bianco, dalla quale risultano meramente elencati i destinatari delle notificazioni -cui sarebbe diretto l'atto- indicato come "*Atto di costituzione e Appello incidentale Ramundo*", con i relativi

indirizzi, ma senza la prova degli invii né, tantomeno, delle ricevute di accettazione e di consegna. Al riguardo, la relata in bianco risulta del tutto priva di ogni elemento attestante che l'attività notificatoria sia stata, anche solo parzialmente, eseguita; neppure risulta prova di comunicazioni.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che "*In tema di notifica del ricorso per cassazione, con modalità telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute...determina l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.*" (Cass. civ., Sez. V, 17 marzo 2025, n. 7041). Analogamente, è stato affermato che *"In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di*

attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994; ne consegue che l'omessa produzione ... impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina l'inesistenza della notificazione"(Cass. civ., Sez. III, 19 novembre 2024, n. 29670).

E' stato affermato che "*l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione*" (Cass. civ. Sez. III, 21 gennaio 2025, n.1469). Ed ancora, "*la ricevuta di consegna... è essenziale ai fini di prova del perfezionamento della notificazione telematica e la sua omessa produzione impedisce di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, con conseguente inesistenza della notificazione* (Cass. civ. Sez. III, 3 maggio 2025, n.11617; Cass. civ. Sez. III, 19 novembre 2024, n. 29670).

Avuto ancora riguardo alla categoria dell'inesistenza della notificazione, va rilevato che la stessa *"è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra*

ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. sez. un. 1416/2016)... Trattandosi di notifica inesistente e non nulla, non può applicarsi il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo.....(Cass. civ. Sez. trib., 20 ottobre 2022, n.31085).

In assenza del deposito dell'atto comprovante le notificazioni a mezzo delle ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna nella casella di destinazione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi eventuali allegati -secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68 del 2005- viene in rilievo il principio secondo il quale "*La mancata produzione delle ricevuta di avvenuta accettazione e consegna della notifica a mezzo P.E.C. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l'inesistenza della notificazione (cfr. in termini Cass. nn. 29670 del 2024, 15298 del 2020, 20072 del 2015), con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (cfr. ex multis Cass. n. 20778 del 2021, Sez. U., n. 20604 del 2008)*" (Cassazione civ. Sez. trib., 17marzo 2025, n.7041).

Questa stessa Sezione ha avuto modo di affermare che "l*a mancata notifica del gravame integra una ipotesi di inesistenza della stessa, per mancata esecuzione ovvero totale mancanza materiale dell'atto (Cass., Sez. Unite, n. 14916/2016 e n.*

14917/2016; id., Cass., n. 28573/2021), come tale non suscettibile di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione dell'appellato (in termini, Cass.n.2408/2024; id., Cass. n.15776/2023 e Cass. n. 23968/2017). Ciò a prescindere dalla circostanza che in sede di costituzione sia stata o meno eccepita l'inesistenza, non potendosi evidentemente in alcun caso "sanare" un atto e/o attività che non esiste in termini fattuali e giuridici" (sent.n.158/2024, n.269/2024)" (Sez. II app., 15 gennaio 2025, n. 11).

Alla luce delle richiamate coordinate normative e giurisprudenziali le notifiche devono ritenersi inesistenti difettando, in radice, - oltre che la prova di ricevuta dell'accettazione e di avvenuta consegna delle p.e.c. ai vari destinatari - lo stesso atto comprovante una qualche attività notificatoria.

Per l'effetto l'appello proposto da Ramundo Giovanni va, quindi, dichiarato inammissibile.

II.3. Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione di Sole Gianfranco, proposta dalla Procura Generale in ragione del tardivo deposito dell'appello incidentale, rispetto al termine di cui all'art. 180, c. 1 c.g.c. siccome iscritto a ruolo in data 29.10.2024 oltre il termine di 30 gg. dalla relativa notifica (24.09.2024).

A tal riguardo, il legale dell'appellante, nel corso dell'udienza, ha riferito che il deposito della comparsa di costituzione con appello

incidentale è stato effettuato il 16.10.2024, tramite il sistema DAeD e, in seguito alle indicazioni ricevute per le vie brevi dalla segreteria di questa Sezione II centrale di appello, rinnovato presso il ruolo generale il 29.10.2024, a termini ormai scaduti da cinque giorni. Ha chiesto la rimessione in termini alla luce della novità della disciplina tecnica riguardante i depositi telematici e all'avvenuto, seppure erroneo, deposito presso la Sezione II d'appello in luogo del Ruolo generale.

L'eccezione di inammissibilità va accolta non sussistendo i presupposti per la rimessione in termini, richiesta dalla difesa dell'appellante.

Ai sensi dell'art. 180 c.g.c. "*L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni*".

In relazione all'interpretazione della predetta disposizione questa Sezione ha avuto già modo di osservare che "*la perentorietà "si giustifica alla luce del fatto che la tempestiva notifica dell'atto d'appello e il tempestivo deposito costituiscono elementi della fattispecie complessa dalla quale scaturisce la valida instaurazione del rapporto processuale in grado d'appello (in termini, Sez. II app., n.158/2024, n. 131/2023, n.328/2021, n. 789/2017; Sez. III app. n.266/2022)" (Sez. II app. n.269/2024)"* (Sez. II app., 10 gennaio 2025, n. 9).

La giurisprudenza delle Sezioni di appello ha evidenziato che "*Non rileva...che sia stato raggiunto lo scopo, essendosi l'Ufficio di procura costituito in giudizio...poiché il legislatore non ha introdotto, con il suddetto articolo 180 del codice di giustizia contabile una ipotesi di nullità, ma una decadenza che può essere evitata solo con il compimento dell'attività processuale ivi prevista"* (Sez. Appello Sicilia n. 9/A/2025).

Va rammentato che i giudizi avanti alla Corte dei conti si svolgono secondo la disciplina del Giudizio digitale telematico (GIU.DI.CO.) che prevede, per il deposito e lo scambio di atti introduttivi e memorie, l'utilizzo del sistema informatico, denominato DAeD.

L'art. 6 del codice della giustizia contabile prevede che "*I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione...I decreti di cui all'art. 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri, per l'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalità di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonché le specifiche per...il deposito, lo scambio...di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilità*

soggettiva, integrità di contenuti e riservatezza dei dati personali".

L'art. *20 bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha previsto che "1.*Con decreto del Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 87.*

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinate, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri previsti nell'ambito delle attività giurisdizionali e di controllo preventivo di legittimità, nonché le regole e le modalità di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata, si sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82...".

In attuazione della richiamata previsione è stato adottato il decreto presidenziale 21 ottobre 2015, n. 98, recante le "*Prime regole tecniche e operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti*" cui ha fatto seguito il decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126, recante "*Ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione*".

Con decreto presidenziale n. 115 del 15 aprile 2024 sono state adottate "*Nuove regole tecniche e operative in materia di fascicolo*

digitale e di deposito degli atti e dei documenti nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrate in vigore dal 21 giugno 2024.

Ai sensi dell'"*Articolo 6-bis (Deposito di altri atti e dei relativi allegati da parte di utenti esterni)"* del decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126, come modificato dal decreto presidenziale n. 115 del 15 aprile 2024, "*L'Ufficio di Segreteria presso il quale si effettua il deposito, rilevato il caricamento nel sistema, ferme restando le ulteriori ordinarie verifiche, accerta: a) l'assenza di anomalie tecniche…*"(c. 5) mentre, ai sensi del comma 6, "*In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma precedente nonché in caso di errore della parte nella identificazione del fascicolo in cui è effettuato il deposito di atti e documenti, la Segreteria accetta il deposito con osservazioni e ne dà avviso nell'apposita area di upload"*.

In piena attuazione della richiamata disposizione la Segreteria di questa Sezione II^ di appello ha correttamente rilevato l'anomalia e l'errore nel deposito dell'atto di appello del Sole, essendo stata utilizzata la procedura dedicata al deposito in giudizio delle comparse di costituzione nell'appello principale, già radicato e iscritto a ruolo da Santelli Pasquale, in luogo della procedura di cui all'art. 6 del citato D.P. 126/2022, modificato dal D.P. n. 115/2024, per il deposito degli atti introduttivi nel Ruolo Generale.

All'esito del deposito tramite DAeD, la segreteria della Sezione,

stante l'esito negativo delle verifiche, ha formulato specifiche "*osservazioni*" con le quali è stata evidenziata l'erroneità del deposito dell'appello incidentale, che andava depositato, ai sensi del citato art.6, nella piattaforma del Ruolo Generale, al fine di radicare correttamente l'instaurazione del giudizio incidentale: la Segreteria tempestivamente evidenziava che "*Per l'apertura dell'appello incidentale è necessario che il deposito venga effettuato presso l'ufficio del RUOLO GENERALE*" e procedeva all'accettazione limitatamente alla memoria di costituzione avverso l'appello già radicato da Santelli.

Come correttamente riconosciuto dalla stessa difesa del Sole, la stessa aveva provveduto a depositare telematicamente la propria impugnazione ai sensi dell'art. 6 bis del citato D.P. 126/2022, modificato dal D.P. n. 115/2024, quale atto "caricato" nei fascicoli di giudizi già esistenti e precedentemente iscritti a ruolo.

Trattandosi di impugnazione del tutto autonoma era invece necessario, come puntualmente illustrato dalle regole tecniche, il deposito presso il Ruolo Generale, quale nuova impugnazione, per la successiva trasmissione alla Sezione competente, posto che in siffatti casi gli appelli sono separati e distintamente vengono inseriti nel ruolo di udienza dove la Sezione di appello dovrà procedere alla loro riunione, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., per la trattazione congiunta. In assenza di tale adempimento non può ritenersi radicato, con il rituale deposito, un nuovo

appello.

Analoga questione è stata affrontata da questa Sezione di appello, avuto riguardo ad un atto denominato appello incidentale ma depositato, a mezzo DAeD, quale memoria costitutiva, ritenendo il medesimo non radicato e, come tale, non scrutinabile quale appello incidentale: questa Sezione ha, quindi, concluso che *" allo stesso non può attribuirsi la valenza di una impugnazione idonea a recare motivi di gravame a carico della sentenza di prime cure, ma esclusivamente quella di un mero atto di costituzione e replica avverso l'appello della Procura regionale*" (Sez. app. II, 23 dicembre 2024, n. 303).

Neppure può trovare accoglimento la richiesta di rimessione in termini, formulata nel corso dell'udienza dalla difesa dell'appellante.

Va richiamato quanto affermato, in merito, dalla Corte di cassazione: "*L'istituto della rimessione in termini, nelle diverse formulazioni dei suoi referenti normativi che si sono succeduti nel corso del tempo l'art. 184-bis e successivamente l'art. 153 c.p.c. presuppone la presenza di un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si sia verificata una decadenza. Affinché tale istituto possa trovare applicazione, anche con riguardo al termine per proporre impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un. n. 16598 del 2016, richiamata da Cass. n. 24180 del 2019), l'impedimento deve assumere carattere di assolutezza, escludendo quindi situazioni di mera*

difficoltà, e deve porsi in un nesso di causalità diretta con la decadenza in cui, incolpevolmente, la parte sia incorsa (Cass. Sez. un. n. 4135 del 2019).

Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte la concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini passa attraverso l'espletamento di due necessarie verifiche (v. Cass. n. 36001 del 2023): la prima attiene alla presenza, in fattispecie, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte (che l'applicazione della rimessione chiede) e che dalla stessa non risulti governabile neppure con "difficoltà" (ancora Cass. SS.UU. n. 413 del 2019 Cass. SS.UU. n. 27773 del 2020; Cass. n. 11062 del 2006 tanto che neanche la malattia del procuratore rileva di per sé come legittimo impedimento (in tal senso Cass. SS.UU. n. 32725 del 2018; Cass. n. 12544 del 2015; Cass. n. 14586 del 2005); l'altra condizione attiene alla c.d. "immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo" in sé rilevante: nella prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr., oltre alla già citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 4135/2019, v. Cass. n. 21304 del 2019 e Cass. n. 22342 del 2021)" (da ultimo Cass. civ. Sez. L. 2 ottobre 2025, n. 26617).

Nella fattispecie, avuto riguardo all'applicazione delle regole tecniche valevoli per i giudizi di responsabilità avanti alla Corte

dei conti, sopra richiamate (in parte diverse da quelle applicabili al processo civile), il Collegio reputa che non ricorra la condizione attinente alla "immediatezza della reazione", in quanto la difesa dell'appellante non si è prontamente attivato per porre rimedio alla situazione che si era venuta a determinare, pur avendo avuto diretta e tempestiva comunicazione, da parte della Segreteria, dell'errore nella procedura di deposito.

Occorre precisare che la valutazione della tempestività, nella specie, deve essere effettuata con riferimento al momento in cui la parte istante, usando la diligenza e la perizia richiesta ad un operatore professionale (cfr. Cass. civ. Sez. V 8 aprile 2025, n. 9269), avrebbe dovuto rendersi conto che il deposito non si era perfezionato.

Nella fattispecie, nonostante le osservazioni espresse nell'immediatezza dalla segreteria, a pochi minuti di distanza dal deposito avvenuto il giorno 16.10.2024, il difensore dell'ing. Sole non ha provveduto tempestivamente all'iscrizione a ruolo con rituale deposito dell'appello incidentale. Risulta infatti che vi ha provveduto solamente in data 29.10.2024, ovvero cinque giorni dopo la scadenza del termine dei trenta giorni dall'ultima notificazione, previsto dall'art. 180 c.g.c. In tale situazione, la parte appellante ha lasciato trascorrere ben tredici giorni dal momento in cui sono state formulate le osservazioni con l'invito della segreteria al deposito corretto, provvedendo quando era

spirato il termine decadenziale fissato dal codice; e ciò benché sia onere di chi effettua il deposito telematico assicurarsi tempestivamente del buon esito dello stesso, essendo previsto espressamente dalle regole tecniche e operative che a seguito dell'inserimento a DAeD interviene una risposta della segreteria in termini di accettazione, accettazione con osservazioni, ovvero di rifiuto.

Dunque, il mancato tempestivo deposito dell'appello incidentale tramite il sistema DAeD, secondo norme tecniche operative vigenti, nei termini decadenziali di cui all'art. 180 c.g.c., comporta l'inammissibilità dell'appello proposto da Sole Gianfranco.

III. Il Collegio passa all'esame del gravame ritualmente proposto da Bernaudo Umberto, che ha articolato distinti motivi avverso la sentenza di primo grado, illustrati nella parte in fatto.

Nell'esame dei motivi di censura il Collegio reputa di poter dare accesso all'applicazione del principio della ragione più liquida.

Il richiamato principio attribuisce al giudice la potestà di esaminare, tra i motivi oggetto di ricorso in appello, quello immediatamente in grado di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni che, sotto il profilo logico-giuridico, sembrerebbero imporre un prioritario esame, trattandosi di ordine comunque rimesso al prudente apprezzamento del giudice (*ex multis*, Cass.n.12002/2014, n.9936/2014, n.11458/2018; Corte dei conti, Sez. II app.n.

n.255/2020, n.227/2022, n.213/2023).

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione, con specifico riguardo alla giustizia contabile, plesso giudiziario nel quale detto principio è di pacifica applicabilità "*esso consente di modificare l'ordine con cui, secondo il disposto dell'art. 101, comma 2, c.g.c. (che replica, peraltro, il contenuto dell'art. 276 c.p.c.), le questioni andrebbero decise, permettendo di esaminare profili della controversia in grado di condurre all'immediata definizione del giudizio*" (fra le tante, più di recente, cfr. Corte dei conti: Sez. II app. 17 giugno 2024, n. 157; Sez. I app, 21 marzo 2024, n.91; Sez. II app., sent.7 dicembre 2023, n. 370; Sez. III app, 24 aprile 2024, n.122).

Con i motivi di impugnazione terzo, quarto e quinto l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di condanna nei propri confronti rimarcando la diversità del ruolo svolto dal Sindaco, a titolo di *culpa in vigilando*, rispetto al diverso compito assegnato ai dirigenti comunali, chiamati all'adozione tempestiva degli atti relativi alle procedure di esproprio.

L'appellante richiama l'art. 23 del d.P.R. n. 327/2001 in ordine alla disciplina del decreto di esproprio, da adottare a cura dell'ufficio preposto, osservando che al sindaco non potrebbe essere addebitata "colpa grave" avendo altresì pienamente assolto il "dovere sollecitatorio", come dimostrerebbe l'attenzione con cui veniva seguita l'opera. Nel caso di specie lamenta inoltre che vi sarebbe stata erronea sovrapposizione delle competenze

del Sindaco con quelle dirigenziali, non essendo stata correttamente circoscritta la responsabilità dello stesso in relazione ai soli atti di sua competenza e che pertanto non avrebbe omesso alcunché.

Evidenzia come non possa addebitarsi al Sindaco una indimostrata e indimostrabile "*colpa grave*" per non aver vigilato su 79 espropri (terreni, fabbricati ed aree coltivate) solo per l'opera di cui trattasi e senza considerare il corretto svolgimento dei restanti espropri, le cui competenze incombono sui titolari degli uffici dirigenziali, stante l'assenza di alcuna responsabilità dell'organo politico.

La doglianza risulta fondata.

Nel caso di specie la condanna statuita nei confronti del Bernaudo si basa sull'asserita omessa adozione di atti di propria competenza, segnatamente di vigilanza e sollecitazione, che avrebbero inciso sul ritardo nell'emissione del decreto di esproprio nei confronti del signor OMISSIS.

Il Collegio reputa opportuno rammentare che l'indagine circa l'antigiuridicità della condotta, nella causalità omissiva, si sostanzia nell'accertare se siano state violate regole specifiche, secondo un giudizio condotto *ex ante* (all'epoca dei fatti), ed in termini oggettivi. Solo una volta acclarata l'antigiuridicità del comportamento tenuto, consistente nella violazione di norma di condotta volta a prevenire l'evento verificatosi, potrà procedersi ad accertare l'esistenza del rapporto causa-effetto tra la condotta

omissiva del convenuto e l'evento dannoso subìto dai terzi, facendo impiego dei principi generali di cui agli articoli 40 e 41 c.p., temperati dal principio della c. d. "*causalità adeguata*" o quello similare della c.d. "regolarità causale" (*ex m*ultis: Cass. civ. Sez. III, 1° marzo 2007; n. 4791; Cass. civ. Sez. III 6 luglio 2006, n. 15384; Cass. civ. Sez. I, 27 settembre 2006, n. 21020). In forza dei richiamati paradigmi causali ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. In particolare, l'accertamento del rapporto di causalità omissiva passa attraverso l'enunciato "*controfattuale*" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal terzo. Si rammenta, inoltre, che ciò che differenzia l'accertamento del nesso causale in sede penale ed in sede civile o contabile, tuttavia, è la regola probatoria, valendo per il primo il principio dell'"*oltre ogni ragionevole dubbio*", mentre nel secondo quello della preponderanza dell'evidenza o "*del più probabile che non*" (*ex multis,* Cass. civ. 22 ottobre 2013 n. 23933; Corte dei conti, Sez. II app., 4 agosto 2025, n.182; id. 24 settembre 2024, n.233; id. 21 dicembre 2022, n. 630).

Nell'ambito della evidenziata cornice normativa occorre procedere all'analisi del sistema di attribuzioni degli organi

politici in rapporto alle competenze degli uffici dirigenziali, in materia di procedure espropriative.

Sul piano generale, in merito al rapporto tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che *«[l]a separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa costituisce [...] un principio di carattere generale, che trova il suo fondamento nell'art. 97 Cost.» (sentenza n. 108 del 2015). Infatti, «[a]l principio di imparzialità sancito dall'art. 97 Cost. si accompagna, come "natural[e] corollari[o]", la separazione "tra politica e amministrazione, tra l'azione del 'governo' - che, nelle democrazie parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza - e l'azione dell''amministrazione' - che, nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obbiettivate dall'ordinamento" (sentenza n. 453 del 1990)»* (Corte Costituzionale, 15/03/2022, n.70; id. sentenza n. 81 del 2013). La Consulta ha ulteriormente precisato che «[*l]'individuazione dell'esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell'organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa [...] spetta al legislatore. A sua volta, tale potere incontra un limite nello stesso art. 97 Cost.: nell'identificare gli atti di indirizzo politico amministrativo e quelli a carattere gestionale,*

il legislatore non può compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l'imparzialità della pubblica amministrazione» (Corte costituzionale, 15 marzo 2022, n.70; id. 9 giugno 2015, n. 108).

Avuto riguardo alla disciplina vigente *ratione temporis* per le procedure di esproprio, va rilevato che la stessa è contenuta nel d.P.R. n. 327/2001 che, all'art. 8, dispone che "*il decreto di esproprio può essere emanato quando: a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio; b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità: c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio*".

Ai sensi dell'art. 13 del citato d.p.r. n. 327/2001 "*3.Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. 4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera".*

Nell'ambito dei comuni, ai sensi degli artt. 107 e segg. d.lgs. n. 267/2000, la competenza all'adozione degli atti del procedimento espropriativo successivi alla dichiarazione di

pubblica utilità, quali i decreti di occupazione d'urgenza dei terreni e i decreti di esproprio, ricadono nella sfera della dirigenza o dei responsabili degli uffici tecnici comunali preposti.

Il principio di separazione tra atti di indirizzo politico-amministrativo di spettanza degli organi politici e atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuiti ai dirigenti è ribadita anche dal comma 5 del citato art. 107, secondo cui ogni eventuale diversa pregressa norma attributiva agli organi politici della competenza ad adottare atti di gestione si deve intendere nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

Va inoltre osservato che l'art. 6 del d.p.r. n. 327/2001, comma 5, prevede espressamente che "*All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata*". Il comma 7 della stessa norma precisa che "*Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.*".

Emerge dunque che, nella delineata cornice normativa, il Sindaco non vanta specifiche competenze nell'ambito dell'*iter* procedimentale successivo alla dichiarazione della pubblica utilità dell'opera, ricadendo nella competenza dirigenziale ogni atto gestionale del procedimento espropriativo.

La sentenza di prime cure ha addebitato al Bernaudo la violazione del dovere sollecitatorio e di vigilanza desumendo un

obbligo di servizio particolarmente intenso dall'art. 50 d.lgs n. 267/2000, laddove la norma prevede, in capo al Sindaco, il potere di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, attribuendo un compito di impulso e verifica di carattere generale, ai fini del corretto funzionamento dell'azione dell'ente locale.

Il Collegio non condivide l'impostazione offerta dal giudice di prime cure che, nell'affermare una responsabilità omissiva in capo all'organo di vertice politico, riconnette a quest'ultimo compiti non previsti dalla specifica normativa in materia di procedure espropriative, trascurando di valorizzare adeguatamente il principio di separazione delle funzioni di indirizzo-vigilanza da quelle più propriamente gestionali, direttamente applicabile all'organizzazione degli uffici degli enti locali, in rapporto agli organi di governo.

Va rammentato, in proposito, che l'unica deroga al principio di separazione tra compiti di indirizzo politico e gestionali è rinvenibile nella previsione dell'art. 53, comma 23, legge 388/2000, modificato dal comma 4 dell'art. 29, legge n. 448/2001, secondo il quale "*Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni*

regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale".

Reputa il Collegio che, nella fattispecie, anche considerate le dimensioni del Comune di Rende (di oltre 30 mila abitanti), non possa ritenersi predicabile un capillare dovere di vigilanza e di sollecitazione nei confronti degli organi dirigenziali, che finirebbe con l'attribuzione di una sostanziale funzione gestionale, ove li si ritenesse riferibili, come ritenuto dal giudice di prime cure, ad ogni singolo procedimento espropriativo relativo alle opere di realizzazione dell'opera di cui trattasi "Viale Parco Campagnano, Roges di Rende, Quattromiglia, Università, Settimo" di Rende. Non può non considerarsi che, nell'ambito dell'intervento di cui trattasi sono state coinvolte quasi un centinaio di proprietà, il cui *iter* espropriativo risulta essersi concluso regolarmente, in assenza di contenziosi analoghi a quello insorto con riguardo alla proprietà del sig. OMISSIS. Né può ritenersi decisiva, in senso contrario, la circostanza valorizzata nella sentenza di primo grado secondo la quale, nel quinquennio - dal giugno 2006 al maggio 2011- in cui il Bernaudo fu Sindaco "*l'ente locale ha adottato numerosi atti amministrativi inerenti alla fattispecie*

concreta in esame"; circostanza semmai dimostrativa di un'intensità dell'azione amministrativa, comprovata dall'adozione di una pluralità di atti della procedura espropriativa da parte dei competenti organi dirigenziali che escludevano la necessità di indebite ingerenze da parte dell'organo politico.

Né può sovrapporsi o assumere rilievo, ai fini dell'accertamento della presunta responsabilità omissiva sotto il profilo sollecitatorio, il diverso ruolo che il Bernaudo assunse alla fine del 2005, nella qualità di assessore all'urbanistica del Comune, relazionando al Consiglio comunale in merito ad una nuova dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Nella specifica fattispecie non risulta dimostrato in causa che il Bernaudo fosse posto a conoscenza dell'*iter* espropriativo inerente i terreni del OMISSIS e, quindi, che si trovasse nelle condizioni di poter e dover esercitare una puntuale sollecitazione in capo al dirigente competente affinché provvedesse tempestivamente all'adozione del decreto di esproprio.

Nella valutazione *ex ante* e in concreto, imposta al giudice contabile nell'individuazione della condotta omissiva illecita, il Collegio esclude, quindi, che possa ritenersi configurabile, in capo al Bernaudo, una responsabilità omissiva in relazione ai generali obblighi di vigilanza esigibili nei confronti dell'apparato amministrativo dell'ente. Non è revocabile in dubbio che, come correttamente affermato dal primo giudice avuto riguardo ai

restanti convenuti, l'obbligo di tempestiva adozione degli atti gestionali – tra i quali, in particolare, il decreto di esproprio- ricadesse nella esclusiva competenza dirigenziale, la cui omissione ha generato le pretese risarcitorie del proprietario dei terreni, oggetto di impossessamento ed irreversibile trasformazione da parte del Comune.

Nelle condizioni del caso concreto esaminato non può, quindi, ritenersi ascrivibile al Bernaudo l'omissione di un obbligo giuridico causalmente rilevante nella produzione del danno erariale subito dal Comune di Rende.

In conclusione, per le ragioni esposte, va disposta la parziale riforma della sentenza di primo grado, limitatamente alla statuizione riguardante il signor Bernaudo Umberto, che va assolto da ogni addebito.

All'assoluzione del Bernaudo segue la liquidazione in suo favore delle spese legali nella misura di euro 1.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Avuto riguardo agli appellanti Santelli Pasquale, Ramundo Giovanni e Sole Gianfranco, considerata la pronuncia in rito, le spese di giudizio vanno compensate, ai sensi dell'art. 31, c. 3 c.g.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, disposta la riunione degli appelli proposti avverso la sentenza indicata in epigrafe,

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- dichiara l'inammissibilità degli appelli proposti da Pasquale Santelli, Giovanni Ramundo e Gianfranco Sole per le ragioni indicate in motivazione;

- accoglie l'appello proposto da Umberto Bernaudo e, per l'effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria n. 35/2024, lo assolve.

Va disposta la liquidazione, a favore di Umberto Bernaudo, della somma di euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, da porsi a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Spese di giudizio vanno compensate, ai sensi dell'art. 31, c. 3 c.g.c., nei confronti degli appellanti Pasquale Santelli, Giovanni Ramundo e Gianfranco Sole.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025.

L'Estensore Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta) (Daniela Acanfora)

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10 NOVEMBRE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

LUCIA BIANCO